

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (rischio di confusione)

Motivi e principali argomenti

Con questo ricorso si intende contestare la legittimità della decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente contro la sospensione dalle sue funzioni in seguito alla sua rimozione dal posto di funzionario contabile e direttrice per l'esecuzione del bilancio nella Direzione Generale «Budget», ed al suo trasferimento nel posto di consigliere principale nella Direzione Generale «Personale e Amministrazione», a conclusione di un procedimento disciplinare.

Il ricorso è fondato sui seguenti elementi:

- Violazione dell'art. 25 dello Statuto del personale, con l'adozione di una misura che comporta la sospensione della ricorrente senza motivazione adeguata, in assenza di violazione degli artt. 12, 21 o 60 dello Statuto del personale.
- Violazione dell'art. 88 dello Statuto del personale, in assenza di qualsiasi colpa grave che possa giustificare la necessità urgente di allontanarla dal suo posto di lavoro.
- Violazione del principio di proporzionalità, in quanto la misura di cui trattasi deve essere considerata sproporzionata rispetto a quanto fatto valere nei suoi confronti.
- Violazione dei diritti della difesa, con l'adozione di una misura di sospensione senza garanzia della possibilità, per la ricorrente, di essere sentita per la tutela i suoi diritti.

Ricorso di Marta Andreasen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2003

(Causa T-250/03)

(2003/C 239/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 giugno 2003 la sig.ra Marta Andreasen, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dal sig. I. Forrester, QC, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita della Commissione di respingere il reclamo della ricorrente contro la sospensione dalle sue funzioni;
- riconoscerle il risarcimento danni per un importo fissato dal Tribunale, maggiorato del 5 %, ovvero ad un altro tasso fissato dal Tribunale;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso della Albert Albrecht GmbH e Co. KG ed altri 9 ricorrenti contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 luglio 2003

(Causa T-251/03)

(2003/C 239/38)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 2 luglio 2003, le società Albert Albrecht GmbH e Co. KG, con sede in Aulendorf, Germania, AniMedica GmbH, con sede in Senden-Bösensell, Germania, Ceva Tiergesundheits GmbH, con sede in Düsselndorf, Germania, Fatro Spa, con sede in Bologna, Italia, Laboratorios Syva S.A., con sede in León, Spagna, Laboratorios Virbac S.A., con sede in Barcellona, Spagna, Química Farmacéutica Bayer S.A., con sede in Barcellona, Spagna, Univete Técnica Pecuaria Comercio Industria Lda, con sede in Lisbona, Portogallo, Vétoquinol Especialidades Veterinarias S.A., con sede in Madrid, Spagna, Virbac S.A., con sede in Carros, Francia, tutte rappresentate dagli avv.ti D. Waelbroeck, U. Zinsmeister e N. Rampal, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contestata con cui è stato richiesto agli Stati membri di sospendere l'autorizzazione di immissione in commercio per i prodotti contenenti benzatina penicillina sulla base della procedura di ricorso prevista dall'art. 35 della direttiva 2001/82,
- in subordine, dichiarare la decisione contestata inesistente,
- condannare la convenuta alle spese.

- La procedura di cui all'art. 35 della direttiva 2001/82 potrebbe produrre effetti unicamente con riguardo all'autorizzazione nazionale d'immissione in commercio direttamente interessata.
- Nella specie, non sussisterebbe un «interesse comunitario» che giustificerebbe il ricorso a tale procedura.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti nella specie sono tutte società titolari di autorizzazioni nazionali di immissione in commercio rilasciate dalle competenti autorità per un medicinale veterinario contenente il principio farmacologicamente attivo denominato «benzatina penicillina». Si tratta di un antibiotico generico utilizzato in medicinali veterinari iniettabili destinati ad animali produttori di alimenti.

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 22 aprile 2003 con cui è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni all'immissione al commercio per i medicinali veterinari contenenti il principio attivo benzatina penicillina, sulla base dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE (ex art. 20 della direttiva 81/851) nell'ambito di una cosiddetta «procedura di ricorso di interesse comunitario» avviata dalle autorità irlandesi⁽¹⁾. Le ricorrenti nella specie hanno già proposto, in data 25 gennaio 2002, ricorso di annullamento avverso la decisione con cui è stata avviata la procedura di ricorso. La relativa causa, tutt'ora pendente, reca il numero di ruolo T-19/02⁽²⁾.

A sostegno della domanda le ricorrenti deducono quanto segue:

- La Commissione non potrebbe obbligare gli Stati membri a sospendere autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio di prodotti contenenti benzatina penicillina sulla base della procedura di cui all'art. 35 della direttiva 2001/82, atteso che tale disposizione non legittimerebbe la Commissione ad adottare decisioni dirette all'armonizzazione delle autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio.
- Anche ammesso che la procedura di cui all'art. 35 della direttiva 2001/82 possa condurre ad una decisione vincolante della Commissione, tale procedura potrebbe al massimo trovare applicazione con riguardo ai medicinali veterinari autorizzati sulla base della procedura di mutuo riconoscimento.

- (¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311, 28 novembre 2001, pag. 1), che consolida e sostituisce la direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU L 317, 6 novembre 1981, pag. 1, e successive modifiche).
- (²) GU C 109, 4 maggio 2002, pag. 51.

Ricorso della Akzo Nobel Chemicals Ltd e della Akros Chemicals Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 luglio 2003

(Causa T-253/03)

(2003/C 239/39)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 4 luglio 2003, le società Akzo Nobel Chemicals Ltd e della Akros Chemicals Ltd, entrambe con sede in Surrey (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti C. Swaak e R. Mollica, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- pronunciarsi, ai sensi dell'art. 230 CE, sulla legittimità della decisione di rigetto;
- annullare, ai sensi dell'art. 231 CE, la decisione di rigetto;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel febbraio del 2003, rappresentanti della Commissione effettuavano indagini sulla base dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17/62 con riguardo alle ricorrenti nelle sedi di Eccles, Manchester. Nell'ambito di tali indagini la Commissione verificava, faceva copia e sequestrava vari documenti⁽¹⁾.